

N. 00405/2010 REG.ORD.SOSP.  
N. 10401/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 10401 del 2009, proposto da:  
Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro,  
rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Maria Leozappa, Patrizio  
Leozappa, con domicilio eletto presso Patrizio Leozappa in Roma,  
via Bocca di Leone, 78; Marina Elvira Calderone;

*contro*

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust,  
rappresentata e difesa dall'Avvocatura, domiciliata per legge in  
Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per la riforma*

della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE  
I n. 05467/2009, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO  
TRIENNALE A TERZI DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE  
RETRIBUZIONI E ALTRI EMOLUMENTI.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'art. 23 bis l. n. 1034 del 1971;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Leozzappa Patrizio e l'avvocato dello stato Dascia.;

Ritenuto che il ricorso appare dotato di fumus boni iuris in relazione alla mancata espressa previsione, nel bando, della possibilità di partecipazione per i professionisti individuali, peraltro garantiti da riserva statale di attività stabilita per legge;

Rilevato che la questione si incentra sull'interpretazione da darsi alla nozione di impresa menzionata nel bando;

Ritenuto che tale questione merita di essere approfondita sollecitamente nel merito al fine di evitare il consolidamento di pregiudizi all'interesse pubblico e privato;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 10401/2009) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in

primo grado ai fini della fissazione dell'udienza di merito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Luciano Barra Caracciolo, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2010

IL SEGRETARIO

\*\*\*\*\*

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero

10401/2009) è stata trasmessa al .....

.....

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n.  
642.

Roma .....

IL DIRIGENTE